

L'inversione di rotta dell'amministrazione finanziaria nella circolare 38/E sulle onlus

Non profit senza più preclusioni

Partecipazione estesa a enti pubblici e società commerciali

Pagina a cura
di FABRIZIO G. POGGIANI

Cambio di rotta dell'amministrazione finanziaria sulle partecipazioni nelle onlus, con la nuova precisazione che gli enti pubblici e le società commerciali (enti esclusi) possono costituire o detenere partecipazioni, anche di controllo, in dette organizzazioni non lucrative.

Questa la novità introdotta, in chiave interpretativa, dall'Agenzia delle entrate con la recente circolare n. 38/E dell'1/08/2011 (si veda *ItaliaOggi* del 2 e 3/08/2011), avente a oggetto alcuni indirizzi operativi su problematiche rilevanti per gli enti non commerciali, con particolare riferimento alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus).

Volontariato. Per quanto concerne le organizzazioni di volontariato (OdV), il paragrafo 1) della circolare in commento interviene sulla corretta applicazione di talune agevolazioni, disposte dalla legge 266/1991.

Sul punto, il chiarimento risulta estremamente puntuale in quanto, ribadendo che l'agevolazione inerente all'esenzione dall'applicazione dell'imposta di registro agli atti costitutivi di questi enti è attribuibile solo a quelle organizzazioni «... costituite esclusivamente per fini

di solidarietà ...», ai sensi del comma 1, dell'art. 8, della legge n. 266/1991 (c.m. n. 3/E/1992), è cura della stessa organizzazione comunicare tempestivamente l'avvenuta iscrizione negli specifici registri tenuti dalle regioni o dalle province autonome.

Di conseguenza, le Entrate risolvono la questione riconoscendo l'esenzione anche nella fase costitutiva, ma a condizione che l'ente confermi tempestivamente alla stessa agenzia l'avvenuta iscrizione nel registro degli enti di volontariato, a pena il recupero d'ufficio dell'imposta dovuta, gravata da sanzioni e interessi.

Onlus. Con l'obiettivo di sostenere il terzo settore e, soprattutto, dopo l'intervento del parlamento europeo del 19/02/2009 n. 2008/2250 (INI) che ha ribadito la necessità di procedere, a cura degli stati membri, al riconoscimento dell'economia sociale e alla creazione di reti di solidarietà, mediante la partecipazione (partenariato attivo) tra le autorità locali e il terzo settore, l'Agenzia torna sui suoi passi e conferma la possibilità che a tali enti non lucrative possano partecipare società commerciali o enti pubblici.

L'ulteriore novità, ancorché introdotta in sede interpretativa, riguarda la conferma che non solo gli «enti esclusi» dalla qualifica di onlus possono partecipare o costituire un soggetto giuridico autonomo con tale qualifica, ma che tale partecipazione non può essere negata anche quando gli stessi enti (enti pubblici e società com-

merciali) siano determinanti ai fini della definizione degli atti di indirizzo e di gestione dell'ente non commerciale.

Due sono, comunque, le condizioni da rispettare che permettono alla onlus di essere partecipate dai cosiddetti enti esclusi: la prima, riguarda l'obbligo «esclusivo» di utilizzare le proprie risorse economiche e patrimoniali per la realizzazione delle attività istituzionalmente prescritte, con l'obiettivo di perseguire finalità sociali e, la seconda, che l'utilizzo della qualifica indicata non sia utilizzata elusivamente al fine di ottenere indebiti vantaggi, anche indiretti, in ossequio a quanto disposto dalla cosiddetta «Legge Zamagni» (dlgs n. 460/1997).

Restano escluse le organizzazioni non governative (Ong) che, pur essendo riconosciute onlus di diritto, ai sensi del comma 8, dell'art. 10, dlgs n. 460/1997, in ossequio alla legge speciale (comma 4, art. 28, legge n. 49/1987) non possono avere rapporti di dipendenza con enti lucrativi, sia pubblici che privati, italiani o esteri.

Trust. Sul punto l'agenzia ha evidenziato, preliminarmente, le caratteristiche del trust e si è soffermata, al fine di verificare la struttura di questo istituto con la qualifica di natura prettamente tributaria delle onlus, sulla diversa tassazione fra trust opaco e trust trasparente.

Di conseguenza, le Entrate hanno chiarito che il trust opaco, ovvero quello che non individua i beneficiari del reddito realizzato, può assumere la qualifica indicata giacché il reddito prodotto è tassato in capo allo stesso trust, come avviene con gli enti associativi che assumono la qualifica di onlus, mentre resta precluso il riconoscimento di detta ultima qualifica al trust trasparente poiché, per effetto della tassazione effettuata in via trasparente, destinatari delle agevolazioni sarebbero, di fatto, i beneficiari del reddito e non l'ente.





Impresa sociale. Le Entrate, in chiusura, intervengono sulla possibile partecipazione di una onlus nel capitale di un'impresa sociale, di cui al decreto legislativo n. 155/2006.

Posta la necessaria assenza di lucro delle imprese sociali e delle onlus, la naturale devoluzione del patrimonio, formatasi nel tempo grazie alle agevolazioni riconosciute, alle stesse organizzazioni non lucrative, alle associazioni, alle fondazioni o agli enti ecclesiastici, nel rispetto delle clausole statutarie e la comune connotazione solidaristica, nulla osta per l'agenzia che le Onlus possano detenere partecipazioni in imprese sociali, in qualsiasi veste costituite.



I nuovi chiarimenti delle Entrate

Agenzia delle Entrate, c.m. 1/08/2011 n. 38/E

-  Le organizzazioni di volontariato, di cui alla legge n. 266/1991, possono ottenere l'esenzione dall'applicazione dell'imposta di registro sugli atti costitutivi purché il legale rappresentante dell'ente comunichi tempestivamente all'ufficio territorialmente competente delle Entrate, l'avvenuta iscrizione nello specifico registro tenuto dalle regioni o dalle province autonome
-  La qualifica di Onlus non deve essere negata alle organizzazioni partecipate da enti pubblici o società commerciali, ancorché detti soggetti (cosiddetti "enti esclusi") assumano un ruolo rilevante e determinante nella formazione degli atti di indirizzo e di gestione dell'ente non commerciale
-  La compatibilità o meno con la qualifica di Onlus del Trust dipende dalle modalità di tassazione. Di conseguenza, solo il trust opaco può assumere la qualifica tributaria di Onlus, poiché la specifica tassazione presuppone l'imputabilità dei redditi in capo alla stessa organizzazione e non, in applicazione del principio di "trasparenza" in capo ai beneficiari
-  La Onlus può detenere partecipazioni in un'impresa sociale, stante la presenza di numerose peculiarità comuni con questi ultimi soggetti